



## Tutela penale dell'ambiente: approvato il decreto di recepimento della direttiva (UE) 2024/1203

### 1. Premessa

Lo scorso 21 aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, lo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2024/1203 dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente, con un intervento volto a rafforzare la prevenzione e il contrasto dei crimini ambientali.

Il provvedimento, proposto dal Ministro per gli Affari europei Tommaso Foti e dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio, interviene su più profili del sistema di tutela penale ambientale, prevedendo in particolare:

- l'estensione del catalogo delle fattispecie incriminatrici, con l'ampliamento dell'ambito di tutela penale a ecosistemi, habitat, aria, acqua, flora e fauna;
- un inasprimento del trattamento sanzionatorio;
- modifiche alla disciplina della responsabilità da reato degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001.

### 2. Le principali modifiche al codice penale

Il decreto legislativo interviene in modo significativo sul codice penale e, in particolare, sul Titolo VI-bis dedicato ai delitti contro l'ambiente.

#### Nuove fattispecie di reato

Diventano penalmente rilevanti anche alcune attività economiche connesse all'inquinamento. Tra queste:

- **produzione e commercio di sostanze lesive dell'ozono e gas a effetto serra** (artt. 4 e 5 del decreto di recepimento);
- **commercio di prodotti inquinanti** (art. 452-bis.1 c.p.).

Si consolida così un modello di tutela che non si limita alle condotte materiali di contaminazione, ma si estende all'intera filiera produttiva e commerciale.

#### Riformulazione del delitto di inquinamento ambientale (art. 451-bis c.p.)

La disciplina del delitto di inquinamento ambientale viene significativamente rafforzata attraverso l'estensione dell'ambito di tutela anche agli "habitat", con conseguente ampliamento delle situazioni penalmente rilevanti. Sul piano sanzionatorio, il decreto introduce un sistema articolato di circostanze aggravanti ad effetto speciale, che trovano applicazione nei casi in cui le condotte siano realizzate: in aree naturali protette o sottoposte a vincolo; in danno di specie protette; in danno di ecosistemi di rilevanti dimensioni o con effetti durevoli sugli stessi; ovvero quando si verifichi la distruzione di un habitat; oppure quando dalla condotta derivi un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone.

In parallelo, viene operata una significativa riqualificazione sistematica delle fattispecie: le condotte già sanzionate come contravvenzioni di "distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto" (art. 733-bis c.p.) vengono elevate a delitti e ricondotte nell'alveo applicativo dell'art. 452-bis c.p.

### Nuove definizioni

Il decreto introduce definizioni rilevanti, tra cui quelle di “**ecosistema**” e “**habitat all’interno di un sito protetto**”, con un rafforzamento del raccordo con l’art. 9 della Costituzione e, più in generale, del quadro costituzionale di tutela dell’ambiente.

Di particolare importanza è l’introduzione della nozione normativa di “**abusività**” (art. 452-*quinquiesdecies* c.p.), che qualifica come abusive le condotte poste in essere in violazione di norme nazionali o europee, di regolamenti o atti amministrativi attuativi, nonché quelle fondate su autorizzazioni ottenute fraudolentemente, mediante violenza o minaccia, o tramite reati contro la pubblica amministrazione. Con tale previsione, il legislatore interviene su un profilo che, negli anni, aveva dato luogo a una complessa e non sempre condivisa elaborazione giurisprudenziale, stante il ruolo centrale della nozione di abusività nell’ambito dei reati ambientali.

### Profili sanzionatori

Il decreto interviene anche sul sistema delle sanzioni:

- introduce circostanze aggravanti comuni (art. 452-*sexiesdecies* c.p.), applicabili a tutti i reati del Titolo VI-*bis*, nei casi di profitto di rilevante entità o utilizzo di documentazione falsa;
- inasprisce le pene del delitto di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-*ter* c.p.), portando:
  - fino a 11 anni la reclusione nei casi di lesioni personali gravissime;
  - fino a 12 anni nei casi di morte derivante dai reati di inquinamento o commercio di prodotti inquinanti.

### 3. Responsabilità da reato degli enti (d.lgs. 231/2001)

La riforma amplia anche il novero dei reati presupposto in materia ambientale richiamati dall’art. 25-*undecies* del d.lgs. 231/2001 e interviene sul sistema sanzionatorio, mantenendo tuttavia il meccanismo delle quote e senza introdurre criteri parametrati al fatturato, come invece auspicato a livello europeo.

Per le imprese, ne deriva un’estensione del rischio penale all’intera filiera produttiva e distributiva, con possibili riflessi significativi sui modelli organizzativi, anche in considerazione della rilevanza attribuita a talune attività economiche connesse all’inquinamento vero e proprio.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi. Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

**Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:**

**Ciro Pellegrino**  
**Partner**

Responsabile Dipartimento di  
Diritto Penale Societario  
Roma  
+39 06 478751  
cpellegrino@gop.it



**INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali**

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni & Origoni (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: [relazioniesterne@gop.it](mailto:relazioniesterne@gop.it). Titolare del trattamento è lo studio Gianni & Origoni, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.